



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2015/00645

DEL 05/10/2015

Collegio Sindacale il 05/10/2015

OGGETTO

DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 11 DICEMBRE 2009- VERIFICA DELLE ESENZIONI IN BASE AL REDDITO DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA, TRAMITE IL SUPPORTO DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA. -ADOZIONE REGOLAMENTO E DEFINIZIONE PROCEDURA DI RECUPERO DEL TICKET-

Struttura Proponente

Direzione Amministrativa

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
regolamento	2		

Uffici a cui notificare

Comunicazione e Relazioni Esterne - (LAG)	Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ)
Segreteria Direzionale	U.S.I.B. - Lauria
U.S.I.B. - Melfi	U.S.I.B. - Senise
U.S.I.B. - Venosa	U.S.I.B. Potenza
U.S.I.B. Villa D'Agri	Sistema Informativo Automatizzato e Tecn. dell'Informaz.
Ufficio Legale e Contenzioso	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 05/10/2015

La presente diviene eseguibile ai sensi dell'art.44 della L.R. n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta approvazione regionale

Premesso che:

- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2009 attraverso le funzionalità operative che l'Agenzia delle Entrate rende disponibili al Sistema Tessera Sanitaria (TS), permette di esercitare una verifica puntuale sulle condizioni di esenzione per motivi di reddito, semplificando e razionalizzando le procedure di controllo (art. 1 del DM 11/12/2009);
- Il comma 11 del citato decreto ministeriale prevede che le Aziende Sanitarie Locali, effettuate le verifiche di cui sopra, comunichino agli assistiti per i quali risulti l'insussistenza del diritto all'esenzione, l'elenco delle prestazioni usufruite e l'ammontare della quota non versata al SSN, assegnando loro da 30 a 120 gg per sanare la propria situazione, versando quanto richiesto, ovvero esibire all'Azienda sanitaria locale la documentazione comprovante quanto dichiarato e avviare la verifica congiunta con gli uffici aziendali;
- A partire dall'anno 2011 è stato adottato un nuovo sistema per consentire l'esercizio del diritto all'esenzione ticket da parte dei cittadini e rendere automatici gli accertamenti e le verifiche sulle autocertificazioni rese dagli assistiti;
- Il nuovo sistema prevede che annualmente il Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisca, telematicamente entro il 31 marzo, l'elenco degli assistiti esenti per reddito alle Aziende Sanitarie Locali ed ai medici prescrittori (in particolare ai MMG e PLS) in modo tale che:
 - 1- il cittadino esente possa richiedere direttamente al proprio medico di verificare automaticamente, al momento della prescrizione, la propria condizione di esenzione e riportarne il relativo codice sulla ricetta;
 - 2- il cittadino che non risulti presente negli elenchi forniti al medico, ma ritenga di avere diritto all'esenzione sulla base del reddito riferito all'anno precedente, possa recarsi presso la propria ASL, rilasciare un'autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 ed ottenere un attestato di esenzione valido per l'anno solare in corso; L'autocertificazione, acquisita mediante il sistema TS, va ad alimentare l'elenco degli assistiti esenti per reddito visibile alle Aziende Sanitarie Locali ed ai medici prescrittori (in particolare ai MMG e PLS) ed è sottoposta al successivo controllo da parte Ministero dell' Economia e delle Finanze;

Rilevato che:

- Con e-mail del 28/03/2013 e del 3/04/2013 l'Ufficio Sistema Informativo Socio Sanitario del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata ha comunicato all'ASP:
 - la disponibilità nel sistema TS dei dati relativi al controllo delle autocertificazioni rese nell'anno 2011;
 - gli esiti positivi/negativi delle verifiche delle autocertificazioni presentate dagli assistiti presso le ASL nel corso dell'anno 2011 (riferite ai dati reddituali dell'anno 2010) e trasmesse al Sistema TS, specificando che i controlli sono stati effettuati dal Sistema TS sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate, Ministero del lavoro ed INPS, secondo le modalità di cui al DM 11/12/2009;
 - La disponibilità di acquisire dal sistema TS i dati delle prestazioni fruite in esenzione per reddito con l'indicazione del ticket da recuperare, al fine di fornire alle ASP il supporto alle verifiche di cui al DM 11/12/2009 relativamente alle autocertificazioni con esito negativo;
- Con nota del 30 luglio 2013 prot. N. 129538/7202 il Dipartimento Salute, Sicurezza e S.S., Servizi alla persona e alla comunità della Regione Basilicata inviava alle ASL uno schema di comunicazione da utilizzare per la richiesta del rimborso del ticket non pagato ed inoltre comunicava alcuni criteri per procedere al recupero delle somme per i soggetti risultanti non esenti, specificando in particolare che :
 - a) "l'addebito viene imputato all'assistito erroneamente indicato come esente e non a chi ha effettuato la dichiarazione;

- b) al costo dell'importo da recuperare va aggiunto il costo della raccomandata da spedire, pari a €.6,00;
- c) è facoltà dell'ASL procedere al recupero di tutte le somme ovvero escludere dai recuperi le somme al di sotto di un certo importo,(ad es. inferiori a €.6,00),ovvero, **accantonare le somme minime per una verifica negli anni successivi per lo stesso assistito, con contestazione dell'importo complessivo, accantonato nei vari anni, al raggiungimento di una soglia minima”;**

Visto che

- Con nota del 5/12/2013 prot. N. 172925 si rappresentava alla Regione Basilicata che i dati messi a disposizione sul sistema TS erano parziali, poiché risultavano escluse dal calcolo delle somme da recuperare tutte le ricette di prestazioni fruite in regione Basilicata, e contemporaneamente si comunicava la decisione di procedere, comunque, alla contestazione e al recupero delle quote ticket non pagate rilevabili dai dati parziali ricevuti che si riferivano esclusivamente alle prestazioni rese fuori regione a favore degli assistiti che avevano autocertificato il diritto all'esenzione con dichiarazione verificata in seguito con esito negativo;
- Nella fase iniziale dell'attività finalizzata al recupero dei ticket dovuti relativamente all'anno 2011, si è provveduto ad inviare, a mezzo di raccomandata A/R, n. 254 contestazioni agli assistiti di cui si conosceva il recapito:
- Dei 254 destinatari, 137 hanno pagato, 110 non hanno pagato quanto richiesto (risultano non recapitate n. 22 racc.ar restituite al mittente), 7 hanno presentato controdeduzioni che sono state accolte, in 2 casi l'utente risultava deceduto:
- i 110 fascicoli degli utenti non ottemperanti sono stati inviati all'Ufficio Legale dell'Azienda per il recupero delle somme nei modi di legge;
- L'ufficio legale ha predisposto ed inviato agli utenti un invito ultimativo ad adempiere nel termine essenziale di giorni dieci al fine di evitare azioni esecutive con ulteriori aggravii;
- Risulta complessivamente recuperata la somma di € 9.217,11 (al netto delle spese di spedizione) a fronte di una complessiva richiesta di € 18.209,89;

Dato atto che

- Con e-mail del 30/01/2015 l'Ufficio Sistema Informativo Socio Sanitario del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata comunicava di aver completato le attività per il recupero delle ricette rendendo disponibili nel cruscotto del Sistema TS i report di riferimento aggiornati per gli anni 2011 e 2012;
- alla data del 30/01/2015 è stato nominato il nuovo direttore Generale dell'ASP con seguente nomina in data 27.4.2015 dei Direttori amministrativo e sanitario;
- dal 22 luglio 2015 sarebbero stati disponibili attraverso il Sistema TS gli esiti dei controlli delle autocertificazioni rese dagli assistiti presso le ASL nel corso dell'anno 2013 e comunicate al sistema TS;
- in data 15 giugno 2015 ,convocato dalla Direzione Amministrativa si è tenuto incontro dedicato alla tematica e a conclusione dello stesso si concordava:
 - a) di attendere che fossero disponibili i dati dei controlli relativi all'anno 2013 per poter lavorare sui dati del triennio 2011-2013,
 - b) di affidare al Responsabile del SIA, supportato della referente del Progetto Tessera Sanitaria, la elaborazione dei dati, la proposta di organizzazione del lavoro e la codifica di una procedura omogenea in tutti i DSB dell'ASP;
 - c) di escludere dalle contestazioni gli assistiti che nei tre anni dovevano restituire complessivamente una somma fino a €. 6,00;
 - d) di escludere i deceduti ;
 - e) di consentire di rateizzare (fino ad un massimo di 6 rate) le somme superiori a €.250,00;
 - f) di porre a carico dei destinatari l'onere della racc. ar nella misura di circa € 6.00;
 - g) su proposta del responsabile del SIA, stante il numero elevato di posizioni irregolari riscontrate sul sistema TS (circa 13.000), la Direzione Amministrativa ha ritenuto indispensabile l'espletamento di una gara per individuare una ditta in grado di fornire all'ASP tutti i servizi atti alla contestazione da inviare agli utenti al fine di recuperare il ticket dovuto (stampa, imbustamento, consegna delle contestazioni, gestione delle

cartoline AR e buste non recapitate, copia anche su supporto informatico di tutti i procedimenti avviati, ecc);

Rilevato che

1. appare opportuno individuare i Direttori dei DSB quali responsabili del procedimento per l'esame delle controdeduzioni eventualmente prodotte dai cittadini destinatari degli inviti a pagare il ticket, prevedendo che i detti direttori possano- ove ritenuto- costituire un nucleo operativo centralizzato;
2. dopo approfondimento delle varie casistiche e problematiche, è stato approntato il testo della nuova lettera da inviare agli utenti; è stato redatto apposito regolamento; è stata predisposta modulistica maggiormente esplicativa per favorire una migliore comprensione delle situazioni sia da parte degli assistiti che degli operatori;
3. I dati forniti dal Sistema TS impongono la necessità di definire una procedura uniforme anche in relazione alla casistica che è emersa dall'esame delle prime n 254 posizioni notificate agli assistiti, nonché da un confronto con altre ASL che hanno avviato il medesimo lavoro di recupero;
4. appare opportuno uniformare l'intera procedura rendendo fruibili le linee guida che sono riportate nel regolamento che unitamente si approva, facendo salva la possibilità di sue eventuali modifiche ed integrazioni in corso di realizzazione della procedura;

Ritenuto di recepire ed approvare l'allegato Regolamento unitamente allo schema di procedura, pure allegato e parte integrante della presente deliberazione;

Tutto quanto premesso

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Di approvare la relazione che precede:

- 1) Di disciplinare la procedura di attuazione delle disposizioni di cui al D.M. 11/12/2009 secondo l'allegato schema di procedura e l'allegato regolamento che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e che espressamente si approvano;
- 2) Di dare atto che l'obiettivo generale perseguito con il regolamento approvato è quello di pianificare l'intera procedura di recupero su tutto il territorio aziendale;
- 3) Di dare atto che l'approvato regolamento è in fase di avvio e potrà essere oggetto in futuro di revisioni o modifiche;
- 4) Di pubblicare la presente deliberazione nella specifica sezione "Regolamenti aziendali approvati" del sito web della ASL di Potenza che costituisce formale notifica ai Direttori/responsabili delle Strutture aziendali per la dovuta informazione e per quanto di rispettiva competenza;
- 5) Di inviare la presente all'Ufficio Sistema Informativo Socio Sanitario del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata;

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Cristiana Mecca

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Massimo De Fino

Giovanni Battista Bochicchio

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Direttore Generale
Giovanni Battista Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

**REGOLAMENTO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 11 DICEMBRE 2009 “ VERIFICA
DELLE ESENZIONI, IN BASE AL REDDITO, DALLA
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA, TRAMITE IL
SUPPORTO DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA “**

Premesso che:

il Sistema TS che elabora le banche dati dei Ministeri dell'Economia e Finanza, del Lavoro, dell'INPS e delle Regioni periodicamente rende noto alle Aziende sanitarie l'elenco delle autocertificazioni con esito negativo, rese dai cittadini per fruire dell'esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria;

la Regione Basilicata ,con nota del 30 luglio 2013 prot. N. 129538/7202 inviava alle ASL uno schema di comunicazione per procedere alla richiesta del ticket non pagato individuando altresì alcune modalità per procedere al recupero delle somme per i soggetti risultanti non esenti:

- a) l'addebito viene imputato all'assistito erroneamente indicato come esente e non a chi ha effettuato la dichiarazione
- b) al costo dell'importo da recuperare va aggiunto il costo della raccomandata da spedire, pari a €.6,00,
- c) è facoltà dell'ASL procedere al recupero di tutte le somme ovvero escludere dai recuperi le somme al di sotto di un certo importo, ad es. inferiori a €.6,00, ovvero accantonare le somme minime per una verifica negli anni successivi per lo stesso assistito, con contestazione dell'importo complessivo, accantonato nei vari anni, al raggiungimento di una soglia minima”;

Rilevato che

- Nella fase iniziale dell'attività di recupero dei ticket, riguardanti l'anno 2011, si è provveduto ad inviare n. 254 contestazioni con raccomandata A/R e che l'osservazione di tale campione, unitamente alle informazioni acquisite dal confronto con altre Asl che hanno già avviato il procedimento di recupero, ha permesso di evidenziare la casistica di situazioni sotto elencate:
 - -a- Alcuni assistiti erano alla data di effettuazione delle prestazioni già in possesso di altre categorie di esenzione che avrebbero comunque garantito l'esenzione per tutte le prestazioni specialistiche;
 - -b- Alcuni assistiti erano alla data di effettuazione delle prestazioni già in possesso di altre categorie di esenzione (patologie, maternità ecc..) che avrebbero comunque garantito l'esenzione per una parte o per tutte le prestazioni effettuate;
 - -c- Alcuni assistiti pur in possesso di documentazione per ottenere l'esenzione (sentenza di Tribunale per invalidità, verbale di invalidità, documentazione medica per patologia) non hanno presentato allo sportello anagrafe assistiti la relativa richiesta;
 - -d- alcuni assistiti (soprattutto ultrasessantacinquenni) al momento della richiesta dell'esenzione con autocertificazione hanno dichiarato di rientrare nelle casistica di cui ai codici E02 – E03 – E04, mentre in realtà avevano diritto all'esenzione in base al reddito con il codice E01 che prevede una soglia reddituale decisamente più alta rispetto ai codici E02 – E03- E04;
 - -e- il nucleo familiare fiscale cui fare riferimento è quello riferito all'anno d'imposta utilizzato per il reddito complessivo (anno precedente rispetto a quello dell'autocertificazione resa).
 - -f- istanze di riesame da parte di soggetti c.d. “inoccupati” cioè di coloro che non hanno mai prestato attività lavorativa o di lavoratori in mobilità e cassa integrazione.
 -

Rilevato altresì che in presenza di esenzione per reddito ed anche di esenzione per invalidità/patologia, il MMG o il PLS registra nella ricetta medica di prescrizione di visite/esami il codice di esenzione più favorevole in quel caso per la persona interessata;

Atteso che esiste un vuoto normativo che consenta di definire le linee guida da adottare per la casistica sopra riassunta, si ritiene opportuno adottare la seguente linea interpretativa che garantisce comunque uniformità di procedura ed economia del procedimento amministrativo, considerata anche la probabilità di contenziosi da parte di assistiti che rientrano in categorie fragili che potrebbe vedere soccombere l'Asp:

-a- accogliere positivamente, senza recupero del ticket richiesto con l'accertamento, le istanze formulate dagli assistiti che alla data di effettuazione delle prestazioni erano già in possesso di altre categorie di esenzione che avrebbero comunque garantito l'esenzione per tutte le prestazioni specialistiche effettuate;

-b- accogliere positivamente, con recupero parziale del ticket richiesto con l'accertamento, e istanze formulate dagli assistiti che erano alla data di effettuazione delle prestazioni già in possesso di altre categorie di esenzione (patologie, maternità ecc..) che avrebbero comunque garantito l'esenzione per una parte delle prestazioni effettuate;

-c- rigettare, con recupero totale del ticket richiesto con l'accertamento, le istanze dagli assistiti che pur in possesso di documentazione per ottenere l'esenzione (sentenza di tribunale per invalidità, documentazione medica per patologia) non hanno presentato allo sportello anagrafe assistiti la relativa richiesta; detti assistiti di fatto al momento dell'accertamento non sono in possesso dello specifico tesserino di esenzione.

-d- Per tale casistica, pur in presenza di una autocertificazione reddituale formalmente errata, sarà considerato il requisito sostanziale del diritto all'esenzione in base al reddito effettivo dell'assistito. Pertanto saranno accolte favorevolmente le istanze degli assistiti che dimostrino di avere i requisiti per ottenere l'esenzione con codice E01 (età e reddito inferiore ad euro 36.151,98) pur in presenza di autocertificazione con codice E02-E03- E04;

-e- Con questa interpretazione ad esempio i due coniugi che si separano nel corso dell'anno 2011, per la restante parte dell'anno dovranno continuare a considerare come reddito di riferimento per l'esenzione quello cumulativo di entrambi pur in presenza di un nuovo status giuridico. Per analogia, in caso di nascita di un figlio nel corso del 2011 a carico dei genitori disoccupati questi tre soggetti avranno diritto all'esenzione codice E02 solo se il reddito dell'anno precedente (anno 2010) è inferiore a 11.362,05;

-f-. Tali istanze non possono trovare accoglimento ai sensi della vigente interpretazione normativa e giurisprudenziale;